

(N. 1313)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori TARTUFOLI, TUPINI, CAPORALI, CARELLI, CARISTIA, CERULLI IRELLI, DE LUCA Angelo, MAGLIANO, MENGHI, SALARI e TIRABASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 1956

Autorizzazione alla spesa di lire 3.500.000.000, da ripartirsi in cinque esercizi finanziari ad iniziare da quello 1956-57, per la copertura totale dei danni accertati causati dai terremoti del 3 ottobre 1943 nelle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo, del 1° aprile 1950 nelle provincie di Livorno e Pisa, dell'8 aprile 1950 nel comune di Giarre (Catania), del 5 settembre 1950 nelle regioni delle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi, del 16 gennaio 1951 nella provincia di Foggia, del 15 maggio 1951 nella Val Padana, dell'8 agosto e 1° settembre 1951 nelle regioni degli Abruzzi e Marche e del 4 luglio 1952 nella provincia di Forlì, a completamento delle disposizioni di cui alle leggi 17 maggio 1946, n. 516, 29 luglio 1949, n. 503, 1° ottobre 1951, n. 1133 e 19 marzo 1955, n. 188.

ONOREVOLI SENATORI. — Dal 1943 al 1951 in varie regioni d'Italia si ebbero terremoti i quali arrecarono gravi danni. Si intervenne in via di urgenza, si intervenne poi con le leggi 17 maggio 1946, n. 516, 29 luglio 1949, n. 503, 1° ottobre 1951, n. 1133 e 19 marzo 1955, n. 188. Ma gli interventi furono inadeguati, frammentari e non eseguiti con criteri uniformi. A distanza oramai di dodici anni dal primo terremoto ancora ci sono dei danneggiati i quali o hanno la casa la quale attende le riparazioni o hanno provveduto a loro spese a ripararla senza avere avuto da parte dello Stato quei rimborsi che la legge aveva deter-

minati. I danni ancora da risarcire per tutte le zone colpite dai terremoti e determinate dalle leggi richiamate, in conformità delle notizie assunte dai rispettivi Provveditorati alle Opere Pubbliche, ammontano a complessive lire 3 miliardi e 500 milioni. La cifra complessiva è ingente, ma non è possibile attendere ancora per compiere un dovere che lo Stato si è assunto con precise leggi nei confronti di cittadini normalmente in stato di povertà o di disagio in quanto soltanto le case più vecchie e più malandate hanno subito danni più gravi. È necessario pertanto che lo Stato nei suoi bilanci preveda detta spesa.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D'altra parte la necessità di questo intervento è stata solennemente riconosciuta dal Parlamento il quale nell'occasione della approvazione dei bilanci del Ministero dei lavori pubblici ha votato all'unanimità ordini del giorno richiedenti al Governo la presentazione di un disegno di legge allo scopo.

Ultimo l'ordine del giorno quello approvato dal Senato e dalla Camera — rispettivamente il 12 novembre 1954 e il 2 marzo 1955 — e accettato dal Governo, il quale suona così: « ... invita il Ministro dei lavori pubblici ed impegna il Governo a tenere conto sulla base di quanto deliberato, delle esigenze già accertate per gli interventi richiesti in favore degli infortunati per le calamità predette, stanziando in un triennio quanto necessario ad eliminare ogni discriminazione in atto tra chi ha percepito benefici dello Stato e chi nelle stesse condizioni ancora attende, generalizzando verso tutti le già concretate provvidenze statali, secondo la legge per il terremoto del 1943 e presentando al Parlamento la relativa legge conclusiva nel corso dell'attuale esercizio e fissando la copertura coi bilanci di previsione del 1956-57, 1957-58 e 1958-59 ».

Poichè il Governo non ha presentato il disegno di legge richiesto, i sottoscritti si sono fatti iniziatori concretando nel sotto postulato disegno di legge quello che la volontà del Parlamento più volte ha solennemente espresso col pieno consenso del Governo. Si propone cioè di stanziare la somma di lire 3 miliardi e 500 milioni per la copertura di tutti i danni ancora non risarciti e di ripartire la spesa — stante le necessità del bilancio dello Stato — invece che in tre, in cinque esercizi in ragione di un miliardo rispettivo per i primi due esercizi e di lire un miliardo e 500 milioni nei restanti esercizi.

Si propone anche di ovviare alla difficoltà di produzione del certificato storico catastale autorizzando la produzione soltanto del certificato catastale attuale. Si propone infine che, come già per il terremoto del 1943, sia concessa la erogazione degli stessi sussidi anche per la riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali.

Si è convinti che il disegno di legge sarà da tutti approvato; e che, data l'urgenza, verrà rapidamente discusso dal Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi e 500 milioni da ripartirsi in cinque esercizi a partire da quello 1956-57 in ragione di un miliardo per i primi due anni e di lire un miliardo e 500 milioni nei restanti esercizi, per la riparazione totale dei danni dei terremoti di cui alle leggi 17 maggio 1946, n. 516, 29 luglio 1949, n. 503, 1° ottobre 1951, n. 1133, 19 marzo 1955, n. 188, in aggiunta alle somme in dette leggi erogate nei Comuni in dette leggi indicati e con le modalità in dette leggi fissate.

Art. 2.

È consentita in luogo della produzione del certificato catastale storico a completamento delle domande, la produzione del certificato catastale attuale.

Art. 3.

La concessione del sussidio per la riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati è estesa anche ai fabbricati dichiarati rurali e pertanto per i terremoti del 1950 e del 1951 potrà consentirsi la presentazione di domande di sussidio per questi fabbricati entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Alla ripartizione della somma tra i vari Provveditorati interessati provvederà il Ministro dei lavori pubblici.